Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 105/12/CSP

ESPOSTO DEL CANDIDATO SINDACO AL COMUNE DI VERONA LUIGI CASTELLETTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (CANALE5 – TGCOM 24) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*" e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 20, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

VISTO l'esposto presentato in data 20 aprile 2012 (prot. n. 18869) dal signor Luigi Castelletti, candidato Sindaco al Comune di Verona alle prossime elezioni comunali del 6 e 7 maggio p.v., sostenuto dalle liste Popolo della libertà, Udc, Fli, Nuovo Psi, con il quale si denuncia la presunta violazione degli articoli 1 e 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società R.T.I. S.p.A. (emittenti canale 5 e TgCom24) in relazione alla presenza in qualità di ospite del candidato Sindaco al Comune di Verona Flavio Tosi nelle trasmissioni "*La telefonata di Belpietro*" del 4 aprile 2012 e "TgCom24" del 7 aprile 2012, andate in onda successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali;

VISTA la memoria del 23 aprile 2012 (prot. n. 19254) inviata dalla società R.T.I. S.p.A. in relazione alla richiesta di controdeduzioni del 20 aprile 2012 (prot. n. 18966), nella quale si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si rileva l'ambito esclusivamente locale della competizione elettorale in corso come risulta dalla delibera n. 43/12/CSP dell'Autorità, in cui è espressamente stabilito che le previsioni ivi contenute non trovino applicazione ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali in cui non è prevista alcuna consultazione elettorale (articolo 1, comma 3);
- ne consegue che le predette disposizioni non trovano applicazione rispetto ai programmi oggetto di segnalazione, "La telefonata di Belpietro" e "TgCom24";
- la scelta dell'Autorità di limitare l'ambito di applicazione delle suddette disposizioni esclusivamente agli ambiti locali interessati dal voto, muove dalla constatazione che le prossime consultazioni elettorali non coinvolgono un numero di elettori tale da poterle considerare, secondo la consolidata prassi dell'Autorità, di interesse nazionale: l'informazione nazionale non si occupa per sua natura di vicende meramente locali;
- le due interviste a Flavio Tosi che sono state ospitate dalle trasmissioni di R.T.I. di cui si duole l'esponente "*non hanno toccato in alcun modo il tema delle elezioni amministrative di Verona, ma si sono soffermate esclusivamente sul ben diverso argomento rappresentato dalle vicende giudiziarie e dagli scandali che nelle scorse settimane hanno coinvolto il partito*";
- pertanto, quanto segnalato dal signor Castelletti non costituisce in alcun modo violazione dei principi generali in materia di informazione televisiva di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 28/00 in quanto i temi trattati avevano rilevanza esclusivamente nazionale e non vi era alcuna necessità di contraddittorio con gli altri candidati sindaci di Verona;
- conseguentemente non vi è stata alcuna lesione del pluralismo informativo a livello locale in quanto la lamentata sovraesposizione mediatica del candidato Sindaco Flavio Tosi è stata determinata dalla palese rilevanza per l'opinione pubblica delle recenti vicende della Lega nord;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

RILEVATO che le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali indette per i giorni 6 e 7 maggio 2012 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, l'Autorità, con la delibera n. 43/12/CSP, ha limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, escludendone i programmi e le trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale;

RILEVATO conseguentemente che l'ambito di applicazione della citata delibera n. 43/12/CSP è limitato alle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e

A

sonora privata e alla stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni elettorali;

RITENUTO che la società R.T.I. S.p.A. è, comunque, tenuta al rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché a quelli richiamati nella delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006;

CONSIDERATO in particolare che, in tema di programmi di informazione, la citata delibera n. 22/06/CSP stabilisce che "*1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento*";

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 5, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, durante i periodi elettorali, anche relativi alle elezioni comunali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio dell'Autorità risulta la presenza del Sindaco Flavio Tosi, candidato al Comune di Verona alle prossime elezioni, nelle trasmissioni oggetto dell'esposto e, in particolare: nella trasmissione "*La telefonata di Belpietro*" andata in onda il 4 aprile 2012 in cui il sindaco e attuale candidato era presente in collegamento telefonico e nella quale sono stati trattati i temi inerenti lo scandalo della Lega Nord, il finanziamento pubblico dei partiti, le conseguenze sulle elezioni amministrative dello scandalo che ha travolto la Lega; nella trasmissione "TgCom24 – pomeriggio" in onda su TgCom24 in data 7 aprile 2012, nella quale sono stati affrontati vari temi legati allo scandalo della Lega Nord;

RITENUTO, alla luce del richiamato quadro normativo vigente, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula comunque l'esigenza di assicurare, fatta salva la libertà editoriale e la notiziabilità degli eventi, l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento evitando di determinare situazioni di squilibrio tra i soggetti candidati alle prossime elezioni comunali;

RITENUTO, per l'effetto, di dover rivolgere un richiamo alla società R.T.I. S.p.A. affinché si attenga con particolare rigore, nel periodo elettorale in corso e fino all'espletamento delle operazioni di voto, all'osservanza dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento in relazione alla partecipazione nei programmi informativi di soggetti politici candidati nelle prossime consultazioni elettorali ;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RICHIAMA

la società R.T.I. S.p.A. (Canale 5 e Tgcom24) a garantire nei programmi di informazione i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento tra i soggetti politici candidati nelle competizioni elettorali in corso.

L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inottemperanza, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

Roma, 27 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

105/12/CSP